

**ALLEGATO "B" AL N. 161475 DI REPERTORIO
E AL N. 25785 DI RACCOLTA
STATUTO**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita, quale ente del terzo settore, un'associazione riconosciuta denominata "FEDERAZIONE CENTRI DI SOLIDARIETA' APS" in sigla "FEDERAZIONE CDS APS".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Ferrara (FE). L'associazione opera in tutto il territorio nazionale e all'estero, possono essere istituite sedi secondarie ed uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa generale

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce in attuazione e nei limiti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e smi, delle sue norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione è una rete associativa, o rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 17/2017 ricorrendone i rispettivi requisiti ivi previsti. In tal caso l'associazione potrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "rete associativa" o l'acronimo "RA o "R.A.".

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Scopo sociale e oggetto

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come fine il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, contrassegnate dalle rispettive lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-

visione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, senza finalità speculative, potrà:

- promuovere, realizzare e sostenere, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati o del settore non profit, iniziative, progetti, e attività educative, culturali, di istruzione, e assistenza sociale, anche innovativi, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o con particolare riferimento nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed inserimento al lavoro o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;

- mediante la costituzione di una rete comune, lo svolgimento di attività di supporto, ausilio, coordinamento e valorizzazione di associazioni o enti svolgenti attività di interesse generale ad essa associati al fine di facilitarne il perseguimento delle finalità di promozione sociale, di migliorarne la capacità di azione e l'efficienza fungendo da organismo di servizio anche favorendo una mutua azione, la progettazione sociale, connessione, informazione e corre-

sponsabilità tra le associate;

- svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché svolgere ogni altra attività sia prevista dalla legge sia svolta dalle reti associative;

- promuovere e sostenere direttamente e indirettamente attività ed iniziative volte a favorire l'inserimento dei giovani e dei disoccupati in genere nel mondo del lavoro;

- svolgere attività di agenzia per il lavoro ai fini dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, alle categorie svantaggiate;

- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire direttamente o indirettamente, corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, favorendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con enti scolastici;

- promuovere e sostenere attività sociali, ricreative, sportive e turistiche anche mediante l'organizzazione diretta o indiretta di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e feste;

- utilizzare a scopo sociale beni confiscati alla mafia o ad altre organizzazioni o soggetti criminali, della malavita o a delinquere;

- diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, anche promuovendo ed organizzando la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da calamità e guerre nonché favorendo l'invio di personale e di volontari e collaborando con altri enti e/o organizzazioni, svolgere attività di beneficenza;

- coordinare, rappresentare e difendere gli interessi generali degli associati presso tutte le istituzioni pubbliche e private, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici-sociali, con particolare riferimento alle attività di solidarietà e volontariato;

- fornire agli associati, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio rientri negli interessi della Federazione e dei so-

ci;

- gestire servizi collettivi di tesoreria per conto degli enti associati;
- promuovere il risparmio e l'autofinanziamento tra gli associati secondo le modalità previste per legge e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative;
- assumere in via non prevalente, partecipazioni in enti, persone giuridiche e non e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci;
- svolgere attività di cooperazione e solidarietà internazionale;
- promuovere, sostenere e svolgere attività di tutela e protezione ambientale;
- promuovere, produrre o gestire attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali;
- promuovere attività, iniziative, progetti, sensibilizzazione volte a combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere, anche per favorire le pari opportunità, nonché contro la violenza di genere.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione potrà partecipare, aderire, collaborare con altri enti pubblici e/o privati con finalità similari, affini o complementari con quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione non ha scopo di lucro, potrà svolgere, nei limiti previsti dalla legge in particolare per gli enti del terzo settore, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

TITOLO IV

Associati

Art.6 - Requisiti degli associati

Sono associati tutti gli enti, in particolare ma non in via esclusiva Associazioni di promozione sociale di cui al-

l'art.35 del d.lgs 117/2017 smi ,enti del terzo settore o altri enti, che avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione. Gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, diversi dalle associazioni di promozione sociale, possono essere ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In particolare potranno aderire all'associazione, associazioni ed enti con o senza personalità giuridica, enti del terzo settore, cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali, persone giuridiche in genere che intendano condividere le attività promosse dall'associazione e realizzare stabili convergenze operative.

E' fatto divieto di trasferire, a qualsiasi titolo, la quota associativa e collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi si trova in possesso dei requisiti richiesti e intende essere ammesso all'associazione, deve farne domanda al Consiglio direttivo dichiarando:

- denominazione e ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale partita iva, eventuale iscrizione al Registro delle imprese o al REA o al RUNTS con allegato Atto costitutivo e Statuto, Estratto del verbale dell'organo di amministrazione, da cui risulti la volontà di aderire all'associazione, i dati anagrafici del legale rappresentante, l'indicazione della persona che la rappresenterà in seno all'associazione se diversa dal legale rappresentante e i recapiti cui far pervenire le comunicazioni all'ente.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il Consiglio direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale.

L'ammissione è deliberata secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato

il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 9 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritto di voto in assemblea e di partecipazione alla vita associativa nell'applicazione dei principi di democrazia e di uguaglianza diritti di tutti gli associati e possono essere eletti, senza discriminazione alcuna e su decisione dell'assemblea, a comporre l'organo amministrativo.

Gli associati sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio direttivo le quote sociali.

Gli associati inoltre, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ad impegnarsi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e motivata al Presidente con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento ed estinzione del soggetto giuridico.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non libera l'associato da ogni eventuale debito vantato nei confronti dell'associazione anche in relazione all'eventuale quota dovuta per l'anno in corso.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti dell'associato:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità;
- c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danno o discredito all'associazione;
- e) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea o per il conseguimento dell'oggetto sociale o che non partecipino per prolungato tempo alla vita dell'associazione;
- f) in stato di scioglimento, liquidazione, procedura concorsuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e comunicata dal Presidente del Consiglio Direttivo all'ente interessato che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea che tratterà il caso alla prima convocazione utile.

Art. 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

Gli associati receduti od esclusi non alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'associazione né hanno diritto al rimborso delle quote conferite.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, bilancio e destinazione degli utili

Art. 14 - Patrimonio sociale

L'Associazione ha un patrimonio non inferiore al minimo richiesto dalla legge, in particolare dal dal D.Lgs 117/2017 e smi, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria e sono formati da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche o private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività econo-

miche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 117/2017;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- entrate derivanti da raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Per le obbligazioni dell'associazione risponde soltanto l'associazione con il suo patrimonio.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio, eventualmente del bilancio sociale e di quanto altro previsto per legge, che deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS, alle scadenze di legge.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 16 - Sistema di amministrazione e organi sociali

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevede l'elettività delle cariche associative.

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo,

conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato agli associati almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro degli associati o al recapito indicato dall'associato, per lettera o comunicazione via fax o email o con altro mezzo idoneo. L'assemblea potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o con l'ausilio di adeguati strumenti multimediali purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 15 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti associati che esprimano almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 18 - Decisioni degli associati riuniti in assemblea

Gli associati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti associati che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, nel caso del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'eventuale ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione e sull'eventuale ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché regolamenti interni o altri regolamenti;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché, in caso di scioglimento la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) delibera sull'eventuale istituzione di coordinamenti regionali la cui nomina e funzionamento è demandata ad apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea stessa.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Le decisioni di competenza degli associati sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 19 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti agli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati i presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto di voto mentre l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

Art. 20 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali o per ogni altro importo dovuto nei confronti dell'Associazione e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge

o dallo Statuto. Ogni associato ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto. Ad ogni associato non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 21 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo di amministrazione

Art. 22 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre o a nove componenti, su decisione degli associati in sede di nomina. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

I Consiglieri restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del periodo determinato dagli associati ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio direttivo è stato ricostituito.

Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un vice-presidente.

Le decisioni dei consiglieri devono essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, fermo restando che il Consiglio direttivo può provvedere alla sua o loro sostituzione, nominando in base alla graduatoria tra i non eletti se disponibile salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo per qualsiasi motivo si dimetta o decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 23 Convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero

quando lo richiedano un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il Consiglio potrà tenersi anche in videoconferenza o con l'ausilio di adeguati strumenti multimediali purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che vi partecipa.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il sindaco unico, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'associazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dei consiglieri.

Il consiglio direttivo può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti la redazione del bilancio, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente o al vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio direttivo o al vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

SEZIONE III - Organo di controllo

Art. 25 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, monocratico o composto da un collegio di tre sindaci, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e devono avere i requisiti previsti all'art.30 D.lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali, o se monocratico, da revisore legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 26 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 14 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 27 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 28 - Volontario e attività di volontariato

L'associazione, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di volontari. Il volontario svolge la pro-

pria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previsti dalla legge e preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 29 - Risorse

L'associazione, ai sensi dell'art.36 del d.lgs 117/2017 smi, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017 smi, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 30 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi due a cura da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dalle parti o, se a ciò non si pervenisse, dal presidente della Camera di Commercio di Ferrara. Il presidente del collegio sarà nominato di comune accordo dagli arbitri di ciascuna delle parti, mentre, in assenza di accordo, sarà presidente il componente nominato dal presidente della Camera di Commercio di Ferrara.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da consiglieri e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del rela-

tivo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale l'associazione.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

FIRMATO: Enrico TIOZZO BON

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)

La presente copia composta di n. 5 (cinque) fogli è
conforme all'originale, munito delle prescritte firme.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Chioggia, 02 dicembre 2024